



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 19/10

Lussemburgo, 4 marzo 2010

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-316/07, C-358/07,
C-359/07, C-360/07, C-409/07 e C-410/07,
Markus Stoß e a. / Wetteraukreis
Kulpa Automatenservice Asperg GmbH e a. / Land Baden-Württemberg
e nella causa C-46/08
Carmen Media Group Ltd /Land Schleswig Holstein e a.

Stampa e Informazione

Secondo l'avvocato generale Paolo Mengozzi, il reciproco riconoscimento delle licenze nazionali per giochi d'azzardo non è realizzabile allo stato attuale del diritto dell'Unione

Egli ritiene che uno Stato membro possa, per un verso, vietare giochi d'azzardo su Internet, a talune condizioni, e, per altro verso, prevedere un monopolio statale sulle scommesse sportive benché tali giochi siano promossi attivamente e benché taluni giochi che presentano un rischio di dipendenza superiore possano essere offerti da privati

In Germania, le competenze in materia di giochi sono ripartite tra lo Stato federale e i Länder. Nella maggior parte dei Länder esiste un monopolio regionale per l'organizzazione delle scommesse sportive e delle lotterie, mentre l'organizzazione di scommesse relative a competizioni ippiche, nonché la gestione delle macchine da gioco e dei casinò sono affidate a operatori privati debitamente autorizzati. Con il trattato relativo alle lotterie in Germania (Lotteriestaatsvertrag), entrato in vigore il 1° luglio 2004, i Länder hanno istituito una disciplina uniforme per l'organizzazione dei giochi d'azzardo, ad eccezione dei casinò. A seguito di una sentenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale tedesca) detto trattato è stato sostituito dal trattato sui giochi d'azzardo in Germania (Glücksspielstaatsvertrag), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Quest'ultimo vieta qualsiasi organizzazione o mediazione dei giochi d'azzardo pubblici su Internet.

L'avvocato generale Paolo Mengozzi, presenta oggi le sue conclusioni relative a numerose cause con le quali vari giudici tedeschi chiedono alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa tedesca sui giochi d'azzardo. I Verwaltungsgerichte (tribunali amministrativi) di Gießen e di Stoccarda sono chiamati a risolvere talune controversie che oppongono vari intermediari di scommesse sportive alle autorità tedesche, che hanno loro vietato di offrire nel Land Hessen o nel Land Baden-Württemberg scommesse sportive organizzate dalle imprese austriache Happybet Sportwetten e web.coin, dall'impresa maltese Tipico e dalle società britanniche Digibet e Happy Bet. Tali imprese beneficiano nei loro rispettivi paesi di licenze per organizzare le scommesse sportive. Lo Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht (tribunale amministrativo dello Schleswig-Holstein) deve invece decidere se il Land Schleswig Holstein abbia correttamente respinto la domanda dell'impresa Carmen Media Group di poter offrire scommesse sportive in Germania via Internet, disponendo già a Gibilterra, ove essa ha sede, di una licenza «off-shore» che l'autorizza a organizzare scommesse solo al di fuori di Gibilterra.

Ad avviso dell'avvocato generale, la giurisprudenza della Corte ammette apertamente e in modo inequivocabile, ancorché a determinate condizioni, i monopoli e le altre restrizioni relative al numero di operatori nel settore dei giochi d'azzardo. Benché un divieto di taluni giochi d'azzardo o una limitazione della loro gestione a un numero limitato di concessionari ostacolino in particolare la libera prestazione dei servizi, la Corte autorizza simili restrizioni nazionali laddove non generino discriminazioni basate sulla nazionalità o sul paese di stabilimento, perseguano obiettivi di interesse generale (come la riduzione delle occasioni di gioco o la lotta contro le frodi e la criminalità) e siano proporzionate e coerenti rispetto all'obiettivo perseguito.

Per quanto riguarda il criterio della coerenza della politica dei giochi di uno Stato membro, egli ritiene che la valutazione non debba essere effettuata globalmente, bensì gioco per gioco, individualmente. Tuttavia, la coerenza dovrebbe essere sempre esaminata in una prospettiva nazionale, così che differenze regionali in uno Stato membro potrebbero rendere incoerente il sistema. Invece, il semplice fatto che le competenze in materia di giochi d'azzardo siano ripartite tra vari enti territoriali di uno Stato membro non metterebbe, di per sé, in discussione la coerenza della sua politica.

Inoltre, egli precisa che tale valutazione deve tener conto di talune circostanze: per un verso, il fatto che i monopolisti incitino alla partecipazione ai giochi d'azzardo non è sufficiente per dichiarare che la normativa controversa è incoerente, se l'attività promozionale è moderata ed è realmente diretta a contrastare la criminalità o a canalizzare il desiderio del gioco verso un'offerta regolamentata e controllata, e non ad aumentare le entrate del pubblico erario. Per altro verso, neppure il fatto di ammettere che operatori privati offrano giochi che comportano un rischio di dipendenza verosimilmente uguale o maggiore a quello dei giochi soggetti al monopolio è, di per sé, incoerente rispetto agli obiettivi d'interesse pubblico e non rende sproporzionata la decisione di assoggettare le scommesse e le lotterie a un monopolio statale, purché le autorità pubbliche garantiscano un controllo sufficiente sugli operatori privati e l'offerta dei giochi soggetti a monopolio sia inferiore a quella che potrebbe esistere con un prestatore privato.

La valutazione di tali condizioni spetterebbe al giudice nazionale. Per quanto concerne le scommesse sportive, come in particolare l'«ODDSET», organizzate dai Länder tedeschi nell'ambito del Lotteriestaatsvertrag, dalla sentenza della Corte costituzionale federale tedesca sembrerebbe emergere che il monopolio in questione non rispondeva al requisito di coerenza all'epoca dei fatti evocati nei procedimenti principali. Secondo tale sentenza, infatti, la pubblicità che ne veniva fatta non era sufficientemente moderata, né era diretta a limitare le occasioni di gioco e a contrastare la dipendenza dal gioco, bensì ad ottenere entrate fiscali per il pubblico erario.

Peraltro, l'avvocato generale è del parere che il diritto dell'Unione, allo stato attuale, non obblighi gli Stati membri a riconoscere reciprocamente le licenze nazionali in materia di giochi. Quando uno Stato membro rilascia un'autorizzazione per l'organizzazione di scommesse sportive, non limitata al territorio nazionale, né la libertà di stabilimento, né la libera prestazione dei servizi conferirebbero al titolare di tale autorizzazione, né ai terzi da quest'ultimo incaricati, di offrire scommesse nel territorio di altri Stati membri. Ciò vale *a fortiori* quando si tratti di una licenza puramente «off-shore».

Per quanto concerne il divieto di organizzazione e di mediazione di giochi d'azzardo pubblici su Internet, l'avvocato generale ritiene che tale divieto sia compatibile con la libera prestazione dei servizi, purché tale misura sia proporzionata e coerente rispetto all'obiettivo di interesse generale perseguito e nonostante il fatto che esistano, per motivi di equità, eccezioni transitorie ben definite a vantaggio delle imprese che operavano fino a quel momento esclusivamente via Internet.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa

conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582